



SENT. 113/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora	Presidente
Domenico Guzzi	Consigliere
Ida Contino	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.
Nicola Ruggiero	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58189** del registro di segreteria, congiuntamente proposto da:

1) OMISSIS, nata ad OMISSIS il OMISSIS, ed ivi residente alla OMISSIS.
(CF: OMISSIS);

2) OMISSIS, nato a OMISSIS, residente in OMISSIS, traversa OMISSIS. (CF: OMISSIS);

3) OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente OMISSIS, via OMISSIS
(CF: OMISSIS);

4) OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente ad OMISSIS, alla OMISSIS

tutti nella qualità di eredi di **OMISSIS**, deceduto il OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Orlando Mario Candiano (deceduto), nei confronti di **INPS** in

	SENT. 113/2024	2	
	persona del rappresentante legale pro tempore, NON COSTITUITO;		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 424/2020,		
	depositata il 1/12/2020.		
	Visti l'atto di appello e tutti gli altri documenti di causa;		
	Udito, nell'udienza del 16 aprile 2024 con l'assistenza del segretario, dott.ssa		
	Alessandra Carcani, il relatore Cons. Luisa de Petris, assenti le parti.		
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO		
	Con sentenza n. 1010 del 30.12.2008, la Sezione giurisdizionale regionale		
	per la Puglia, in composizione monocratica, dichiarava inammissibili i ricorsi		
	pensionistici proposti da ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal		
	servizio nel periodo di vigenza del CCNL Ferrovieri 1990/1992, tra cui		
	OMISSIS, volti ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo		
	dell'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della legge n. 57/1974.		
	Con sentenza n. 630 del 5.11.2012, la Sezione Prima di Appello riformava la		
	predetta pronuncia, dichiarando ammissibili le domande e rinviando il giudizio		
	al primo giudice per la decisione nel merito.		
	Con sentenza n.195/2015, depositata il 13/4/2015, la Sezione regionale in		
	composizione monocratica riconosceva, fra gli altri, anche al sig. OMISSIS,		
	l'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della legge n. 57/1974.		
	Con successiva sentenza n. 411/2018, resa in sede di ottemperanza, la		
	Sezione territoriale in composizione monocratica, dichiarava l'obbligo		
	dell'I.N.P.S. di dare esecuzione alla sentenza n. 195/2015, assegnando un		
	termine di 60 giorni, scaduto il quale avrebbe provveduto alla nomina di un		
	commissario <i>ad acta</i> per l'adozione dei provvedimenti necessari.		

Decorso inutilmente il predetto termine e permanendo l'inottemperanza della sentenza, l'interessato chiedeva la nomina di un commissario *ad acta*. Veniva nominato il Direttore della sede provinciale di Bari dell'INPS che, con relazione depositata in data 20.9.2018, rappresentava che, in ottemperanza della sentenza n. 195/2015, erano state riliquidate già nel 2015 le pensioni di coloro che avevano chiesto l'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della legge 57/1974, ma che, da tale operazione, non era scaturito alcun credito in favore dei pensionati in quanto l'indennità pensionabile era stata conglobata nello stipendio prima ancora della cessazione dal servizio, sicché risultava già conteggiata dalle Ferrovie dello Stato nell'ambito della retribuzione pensionabile utilizzata a suo tempo per la liquidazione della pensione.

Con memoria depositata in data 15.11.2019 il difensore dell'istante ribadiva che l'INPS non aveva dato esecuzione al giudicato costituito dalla sentenza n. 195/2015, chiedendo la sostituzione del commissario *ad acta* con un CTU contabile che determinasse le somme dovute con gli accessori di legge.

La Sezione in composizione monocratica nominava commissario *ad acta*, in sostituzione del Direttore della sede provinciale dell'INPS di Bari, il dott. OMISSIS che però, dopo un anno, senza aver assolto all'incarico, vi rinunciava.

Con la gravata sentenza n. 424/2020, la Sezione territoriale adita, in diversa composizione monocratica, rigettava l'istanza di nomina di un nuovo commissario *ad acta* e respingeva il ricorso, statuendo che *“nel caso in esame alcun ulteriore adempimento deve porre in essere l'INPS atteso che, come da relazione del precedente commissario ad acta (Direttore Provinciale dell'INPS di Bari), nella retribuzione pensionabile spettante alla data di*

cessazione del servizio dei ricorrenti, risultava già conglobata l'indennità pensionabile prevista dall'art. 2 della legge 57/1974. Il provvedimento di liquidazione della pensione emanato a suo tempo dalle Ferrovie dello Stato aveva già tenuto conto della retribuzione complessiva alla data di cessazione dal servizio ed in tale retribuzione era stata già da tempo conglobata l'indennità pensionabile ex legge 57/1974 di cui si discute in questa sede", condannando gli odierni appellanti nella indicata qualità, al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, liquidate nell'importo di €. 1.000,00.

Avverso tale sentenza gli appellanti in epigrafe, tutti patrocinati dall'Avv. Orlando Mario Candiano, hanno proposto un unico atto d'appello per i motivi di seguito brevemente esposti:

1. *"Violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla sentenza n. 195/15 della Corte dei Conti regionale, per interpretazione arbitraria, basata su illogica e apparente motivazione".*

È da escludere che la sentenza n. 195/2015 si sia limitata ad una *"statuizione di principio"*, avendo il giudice effettuato, invece, *"un preciso accertamento delle condizioni richieste per attribuire le indennità rivendicate"*, statuendo che *"a tutti i ricorrenti, poi, spetta l'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della L. n. 57/74, rimasta tra le indennità pensionabili in base all'art. 22 della L. n. 177/76, modificativa dell'art. 220 del D.p.r. n° 1092/73"* (sent. n. 195/2015).

2. *"Violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla sentenza di ottemperanza n. 411/2018 per motivazione illogica ed apparente dell'interpretazione dell'art. 218 del c g c".*

La sentenza n. 411/2018 è passata in giudicato e ha chiuso la fase cognitoria del giudizio d'ottemperanza e la successiva fase di nomina di un commissario

ad acta ha riguardato solo la fase di esecuzione coatta dell'ordine di pagare,

di cui alla sentenza n.411/2018. Solo in questa fase, nel 2018, l'INPS ha

eccepito che l'indennità pensionabile era stata conglobata nello stipendio

prima del collocamento a riposo, ma tale eccezione è tardiva e trova lo

sbarramento di due giudicati, né può valere a neutralizzarli, se non violando

l'art. 2909 c.c., secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata

in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Nella fase esecutiva del giudizio di ottemperanza, perciò, la Corte territoriale

non poteva affermare l'inesistenza del diritto accertato con la sentenza da

ottemperare e con la sentenza resa nella fase cognitiva del giudizio di

ottemperanza, sulla base di fatti estintivi preesistenti ai giudicati.

Gli appellanti concludono chiedendo l'accoglimento del gravame con

“annullamento dell'impugnata sentenza e rimessione degli atti alla Corte

territoriale per il prosieguo delle operazioni di esecuzione coattiva della

sentenza, con vittoria di spese”.

Nelle more dell'udienza di discussione del giudizio dinanzi a questa Sezione,

è stato comunicato l'avvenuto decesso il 6.8.2021 dell'Avv. Orlando Mario

Candiano, difensore degli appellanti, e, all'udienza del 20 giugno 2023, il

giudizio è stato dichiarato interrotto, con ordinanza pronunciata in udienza,

non essendosi gli appellanti costituiti in prosecuzione a mezzo di un nuovo

difensore, ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

All'udienza odierna fissata per il prosieguo nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 109, comma 6, c.g.c., il processo interrotto deve essere

proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,

	SENT. 113/2024	6	
	altrimenti si estingue.		
	Atteso che, nella specie, l'interruzione è stata dichiarata all'udienza del 20		
	giugno 2023 e che il suddetto termine perentorio è irrimediabilmente scaduto		
	il 23.10.2023 senza che alcuno degli appellanti risulti essersi costituito in		
	prosecuzione a mezzo di un nuovo difensore o che l'INPS, rimasto		
	contumace, abbia provveduto alla riassunzione, va dichiarata l'estinzione del		
	giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.g.c.. La predetta disposizione		
	stabilisce, infatti, che <i>"l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche</i>		
	<i>d'ufficio, con sentenza"</i> .		
	Nulla è dovuto per le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art.		
	111, comma 8, c.g.c..		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, così provvede:		
	- dichiara estinto il giudizio;		
	- nulla per le spese del grado.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	Il Relatore	Il Presidente	
	Luisa de Petris	Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 8 MAGGIO 2024		
	P. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

	SENT. 113/2024	7	
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia		
	apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti		
	delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il8 MAGGIO 2024		
	P. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 8 MAGGIO 2024		
	P. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

SENT. 113/2024

8

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

[illegible]

	Il Funzionario Amministrativo	
--	-------------------------------	--

	Dott.ssa Alessandra Carcani	
--	-----------------------------	--

